

Sierra Leone;
Solomon Islands;
Somalia;
South Sudan;
Sudan;
Tanzania;
Timor-Leste;
Togo;
Tuvalu;
Uganda;
Vanuatu;
Yemen;
Zambia;
Zimbabwe.

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla vigente normativa ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2019

Il Ministro: BUSSETTI

19A03945

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2019.

Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 111, comma 1, con il quale è disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009 e l'art. 114, comma 3,

che stabilisce che le macchine operatrici, per circolare su strada, sono soggette, tra l'altro, alla disciplina prevista dal su indicato art. 111;

Visto il decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante «Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

Visto l'art. 6 del su menzionato decreto interministeriale 20 maggio 2015, concernente le date di decorrenza dell'obbligo di revisione generale delle macchine agricole ed operatrici in circolazione, in particolare: al comma 1 dispone, per le macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'Allegato 1, la tabella delle scadenze, in funzione dell'anno di immatricolazione, per la prima revisione e successivamente ogni cinque anni; al comma 2 dispone per le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre 2017; al comma 3 dispone per le macchine operatrici, di cui all'art. 2, che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre 2018;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4, del citato decreto interministeriale, che dispongono sulle sanzioni da applicare ai veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare oltre i termini fissati dal decreto stesso;

Considerato che l'art. 5 del citato decreto del 20 maggio 2015, valutata la particolare complessità costruttiva ed operativa dei veicoli da revisionare, ha previsto una specifica disciplina tecnica per l'esecuzione dei controlli, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ai fini della sicurezza della circolazione stradale; e che la predisposizione della predetta normativa tecnica di dettaglio ha evidenziato numerose difficoltà organizzative e tecniche per l'attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione;

Considerato che i richiamati termini, stabiliti all'art. 6 del decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione;

Ritenuto che sussiste per l'utenza il rischio di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto di disposizioni il cui quadro attuativo non è stato ancora completato;


Decreta:

Art. 1.

All'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 maggio 2015, le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 1, e le macchine operatrici, di cui all'art. 2».

Art. 2.

Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 6, del decreto interministeriale 20 maggio 2015.



Art. 3.

L'Allegato 1, del decreto 20 maggio 2015, richiamato dal comma 1, dell'art. 6, è così sostituito:

Allegato 1

Macchine agricole e macchine operatrici	Tempi
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro il 30 giugno 2021
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro il 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2019

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 570

19A04064

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 6 giugno 2019.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per le DOP «Valtellina Casera» e «Bitto»;

